

RC auto: il regolamento sul contratto base in Gazzetta

Le nuove norme a tutela dei consumatori in vigore dal 2 luglio (Ministero Sviluppo Economico, decreto n. 54/2020).

Pubblicato il 19/06/2020



Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza a tutela dei consumatori nella stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, ha previsto un contratto base di assicurazione che entrerà in vigore dal 02 luglio prossimo.

I premi assicurativi, come è noto, possono variare anche in modo sensibile, a seconda delle coperture assicurative che sono inserite nel contratto. Non tutte le voci della polizza sono necessarie al fine di proteggere l'assicurato dal rischio derivante dai danni che può cagionare a terzi, e sovente le polizze contengono anche clausole aggiuntive che offrono coperture e garanzie (relative ad esempio alle riparazioni del veicolo del conducente in caso di danni, o alla tutela legale in caso di controversia civile per il risarcimento del danno). I costi del premio quindi possono variare sensibilmente e non sempre gli utenti riescono a districarsi fra le varie proposte e rendersi conto di quali garanzie siano indispensabili per assolvere l'obbligo di legge della copertura assicurativa e quali invece possano essere decurtate al fine di risparmiare sul premio di polizza.

Sommario

- [Il presupposto normativo](#)
- [Oggetto](#)
- [Le clausole necessarie](#)
- [Le condizioni aggiuntive](#)

Il presupposto normativo

L'[art. 122 del Codice delle Assicurazioni](#) (D.lgs. 209/2005) stabilisce l'obbligo della R.C.A., ovvero della polizza assicurativa obbligatoria, necessaria per porre in circolazione su strade di uso pubblico il proprio veicolo. L'assicurazione è finalizzata a coprire i danni causati a terzi in caso di incidente con altro veicolo. Essa deve coprire pure la responsabilità per i danni causati al trasportato nel proprio veicolo. Anche i danni causati dalla circolazione del veicolo in un altro Stato, sono coperti dalla polizza compatibilmente con le leggi di ciascuno degli Stati interessati in tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile.

Le polizze assicurative sovente contengono garanzie più estese di quelle previste dalla norma, ed ogni compagnia assicuratrice formula delle offerte e stabilisce un premio annuo. Non sempre il consumatore è in grado di orientarsi tra le clausole previste dai contratti e di valutare quindi se il prezzo offerto è veramente vantaggioso, o se è sinonimo di minori garanzie.

L'[art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179](#) (convertito in [Legge 17 dicembre 2012 n. 221](#)) aveva previsto al comma 4, l'obbligo di definire un modello di contratto base di RC Auto, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo della assicurazione del proprio veicolo, per garantire una scelta contrattuale più consapevole dei consumatori.

La norma demandava ad apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, l'elaborazione di un modello elettronico di contratto base di assicurazione obbligatoria. Sentito il parere delle associazioni dei consumatori e dell'Istituto di

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), lo scorso 11 marzo 2020 è stato emanato l'atteso decreto attuativo n. 54.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 luglio 2020. Sui siti internet delle compagnie assicuratrici sarà evidenziato il modello contrattuale, e saranno distinte le condizioni di base da quelle accessorie con indicazione dei costi e delle proposte differenziate di ciascuna compagnia.

Oggetto

Posto che la finalità della norma è di tutelare i consumatori e di meglio orientarli nel mercato delle polizze assicurative, il contratto base di assicurazione è previsto solamente per le RCA dei veicoli a motore, destinati ai privati consumatori. Pertanto presumibilmente non avrà ad oggetto le specifiche garanzie che accompagnano le polizze per le vetture aziendali o per i veicoli utilizzati per il trasporto di merci.

Lo schema contrattuale di base, deve necessariamente prevedere e distinguere:

- le clausole necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni.
- le condizioni aggiuntive che ciascuna compagnia assicurativa offre al consumatore,
- le clausole limitative della copertura assicurativa che incidono sulla diminuzione del premio
- le clausole di ampliamento della copertura assicurativa che incidono sull'aumento del premio

Le clausole necessarie

Il modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo è contenuto all'allegato A del decreto attuativo. Si tratta di un contratto di assicurazione che contiene un contenuto necessario, e clausole aggiuntive che verranno aggiunte solo col consenso

dell'utente, ma che non sono indispensabili alla copertura assicurativa obbligatoria per legge.

Il contenuto necessario di un contratto di assicurazione deve ricomprendere i seguenti elementi:

- l'oggetto del contratto, individuato nella copertura della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli su strada, pubblica, anche privata, con esclusione della responsabilità per la partecipazione a gare e competizioni sportive
- le esclusioni della copertura assicurativa e la rivalsa. Le esclusioni della responsabilità operano quando il conducente è privo di patente, o ha la patente scaduta, quando guidava in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti, quando i trasportati che restano feriti nel sinistro non erano in regola con le norme per il trasporto o con le istruzioni indicate nella carta di circolazione del veicolo, o infine in caso di guida dell'allievo se non vi è l'istruttore accanto. In tutti questi casi, ciò che l'assicurazione dovrà corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro, sarà richiesto indietro all'assicurato (o al proprietario del veicolo anche se non era conducente della vettura), c.d. rivalsa.
- Le dichiarazioni false e reticenti del contraente: esse causano la perdita dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, quando sono di tale importanza da incidere sulla valutazione del rischio assicurativo.
- La necessità di comunicare all'assicurazione le condizioni di aggravamento del rischio assicurativo, la cui mancata comunicazione ha come conseguenza la possibilità per la compagnia di agire in rivalsa in caso di danno causato a terzi.
- L'estensione territoriale dell'assicurazione: essa vale non solo per il territorio Italiano, ma anche in tutta Europa e in tutti i paesi che non siano barrati nella Carta Verde. La Carta verde deve essere consegnata dalla compagnia all'utente al momento della stipula del contratto. La garanzia opera alle condizioni in cui opera la responsabilità civile obbligatoria nella legge del paese in cui si verifica il sinistro.

- La durata e la decorrenza della polizza: ordinariamente annuale, ma se prevista per più anni, decade alla scadenza pattuita senza possibilità di tacito rinnovo. Ogni anno la Compagnia deve avvisare il consumatore della prossima scadenza del contratto, con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza. Il pagamento può avvenire anche con più rate annue, ma il ritardo superiore a 15 giorni determina la sospensione della polizza.
- Le vicende del contratto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo: in questi casi il contraente può scegliere tra la risoluzione del contratto con rimborso del rateo, o la sostituzione del contratto per altro veicolo nella medesima classe, oppure la cessione del contratto all'acquirente.
- L'attestazione dello stato di rischio: viene rilasciata ad ogni scadenza annuale in via telematica. Il cliente facendo accesso al sito web della compagnia, nella propria area clienti potrà scaricarla.
- La denuncia di sinistro: dovrà essere effettuata mediante compilazione del modulo autorizzato dall'IVASS e comunicata entro tre giorni dal sinistro. In caso di colpevole omissione di denuncia del sinistro, la compagnia potrà esercitare la rivalsa sulle somme che abbia dovuto pagare al danneggiato
- La Gestione delle controversie: la compagnia, quando ne ha interesse, assume a nome dell'assicurato la sua difesa in sede stragiudiziale, civile o in sede penale, nominando legali o tecnici. Essa non rimborsa però le spese che l'assicurato sostiene per la nomina di legali o tecnici che non siano state autorizzate dalla Compagnia.
- Il Bonus malus: ciascuna compagnia stabilisce le proprie condizioni sullo sconto da praticare all'assicurato sul premio in caso di assenza di sinistri.

Le condizioni aggiuntive

Sono condizioni aggiuntive del contratto di assicurazione quelle clausole che possono essere inserite nel contratto, su proposta della compagnia, e previa accettazione del contraente, e che comportano variazioni sulla estensione della copertura assicurativa

oppure sulla gestione del contratto di assicurazione, con incidenza sui diversi prezzi dei premi di polizza, che saranno singolarmente evidenziati.

1. le clausole limitative della copertura con riduzione del premio

L'accettazione di queste clausole comporta delle limitazioni alle garanzie offerte dall'assicurazione, e ha come corrispettivo quindi la possibilità di ridurre il premio per il consumatore. Si tratta delle seguenti clausole:

- guida esperta: riservata a categorie di utenti sopra una certa età;
- guida esclusiva: ovvero il vincolo che solo il contraente possa guidare la vettura; e che in caso di sinistro con altra persona alla guida la compagnia non attivi la copertura assicurativa.

2. Clausole di ampliamento della copertura con aumento del premio

Viceversa, l'inserimento di queste clausole offre la possibilità di incidere sulle restrizioni di copertura assicurativa previste nel contratto base, e di eliminare o ridurre i rischi di rivalsa della compagnia assicuratrice. Ovviamente all'aumento di copertura fa da contraltare l'aumento del premio assicurativo. Si tratta precisamente di clausole di:

- aumento dei massimali minimi previsti per legge;
- limitazioni alle esclusioni e alle rivalse come indicate nel contenuto necessario del contratto;
- danni cagionati dal rimorchio o dal gancio di traino del veicolo

3. Clausole relative alla gestione del contratto che comportano una riduzione del premio

Sono quelle clausole che consentono alla compagnia di avere un maggior controllo sui rischi in cui incorre il contraente nel corso del rapporto contrattuale, e quindi

diminuiscono l'alea del contratto in favore dell'assicurazione, oppure consentono alla compagnia di conoscere meglio le modalità di verifica del sinistro, per prevenire pagamenti non dovuti in caso di incertezza sulla dinamica dell'incidente. Queste clausole hanno come contropartita, la riduzione del premio assicurativo. Si tratta di clausole che consentono alla compagnia assicuratrice:

- l'installazione di scatole nere o dispositivi equivalenti per il rilevamento dei sinistri, ma anche
- l'ispezione preventiva del veicolo da parte della compagnia
- l'adozione di sistemi di rilevamento del tasso alcolemico che impediscano la messa in moto del veicolo

4. Clausole relative alla gestione del contratto con aumento del premio

Laddove invece il contraente chieda dei benefici nella gestione del rapporto assicurativo, sarà lui a pagare un'aggiunta sul premio finale. Sostanzialmente si tratta di due clausole, di largo e frequente utilizzo, che prevedono:

- la rateizzazione del pagamento del premio
- la sospensione della copertura assicurativa

[MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO N. 54/2020 >> SCARICA IL TESTO IN PDF](#)

(da www.altalex.com)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2020, n. 54

Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (20G00070)

(GU n.152 del 17-6-2020)

Vigente al: 2-7-2020

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonche' la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;
l'articolo 22, commi 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, la libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonche' la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;
l'articolo 22, comma 7, secondo cui le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del suddetto decreto;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo 132-bis, comma 1, secondo cui gli intermediari prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012;

l'articolo 132-bis, comma 3, secondo cui l'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli; con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione;

l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, sono installati su proposta dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili;

Visto il provvedimento IVASS 3 marzo 2015, n. 8, recante «Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis del codice delle assicurazioni private;

Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha espresso il proprio parere con nota n. 0071866/18 del 2 marzo 2018;

Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) codice delle assicurazioni: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) modello elettronico: modello standard telematico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, utilizzato dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito

web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta online pubblici;

c) Nuovo preventivatore pubblico: il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione;

d) impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonché l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;

e) consumatore: la persona fisica come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

f) punti vendita: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto;

g) r.c. auto: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua e definisce, nell'«Allegato A», le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni.

2. Nell'allegato di cui al comma 1, sono altresì definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall'impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.

Art. 3

Offerta contrattuale e modello elettronico

1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al precedente articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

2. L'offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.

3. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese,

favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» al presente decreto.

4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico.

5. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validità previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.

Art. 4

Norme di rinvio e finali

1. Resta ferma l'applicazione della normativa di settore adottata dall'Autorità di vigilanza nelle materie oggetto del presente regolamento.

2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non anteriore a quella prevista dal decreto ministeriale per l'adozione del modello elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: Patuanelli

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 421

«Allegato A
(Articolo 2, comma 1, del presente regolamento)»

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Sezione I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;

per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;

per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;

per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;

per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;

per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;

per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;

per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;

per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Sezione II CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art. 1.

Oggetto del contratto base r.c.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali e' obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2.

Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non e' operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

se il conducente non e' abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreche', al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;

in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreche' la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;

per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui e' applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che

abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa puo' esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario.

Art. 3.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4.

Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonche' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa e' tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale e' rilasciata la Carta Verde cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa e' tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio e' sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in piu' rate.

Art. 7.

Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalita' indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8.

Trasferimento di proprieta' del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprieta' del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonche' le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorita' competente;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri

nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9.

Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;

cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);
l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10.

Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del

pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11.

Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12.

Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 13.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14.

Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell'impresa)

La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del contratto base.

L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

Sezione III CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni, la cui offerta è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'impresa, possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.

Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza agli effetti contrattuali di ciascuna di esse.

Parte I

Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del

premio

Art. 15.

Guida esclusiva

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte del Contraente).

Art. 16.

Guida esperta

(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del vincolo di guida riservato solo a conducenti con eta' superiore a quella prevista dall'impresa).

Parte II

Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 17.

Aumento dei Massimali minimi di legge

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione dell'innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto).

Art. 18.

Limitazione delle esclusioni e rivalse

(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di cui al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalse).

Art. 19.

Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

(Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo e' adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo).

Parte III

Clausole attinenti alle modalita' di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo

Art. 20.

Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione

dei sinistri, di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 132-ter del Codice.)

Art. 21.

Ispezione preventiva del veicolo

(Nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 132-ter del Codice).

Art. 22.

Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico

(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 132-ter del Codice).

Parte IV

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

Art. 23.

Pagamento del premio in rate

(In parziale deroga del precedente articolo 7 - Pagamento del premio, il premio può essere pagato in rate___ di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e la/e successiva/e entro la/e data/e indicata/e in polizza, con le modalità indicate dall'impresa.

Al pagamento della prima rata del premio, l'impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore).

Art. 24.

Sospensione della copertura assicurativa

(clausola attinente alle modalità di gestione del contratto).